



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO  
DIREZIONE GENERALE  
Riva de Biasio - S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA  
*Ufficio II - Risorse finanziarie*

Prot. MIUR.AOODRVE.Uff.2/5297-A6f

Venezia, 4 aprile 2011

Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali del Veneto

Alle Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado del Veneto

Oggetto: tracciabilità dei flussi finanziari.

A seguito della promulgazione della legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", come modificata dal D.L. n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con modificazioni nella legge n. 217 del 17 dicembre 2010, è divenuto obbligatorio per le P.A., quando si configurino come Stazioni Appaltanti, acquisire il C.I.G. (codice identificativo di gara).

Una P.A. si qualifica Stazione Appaltante ogni qualvolta stipuli un contratto d'appalto pubblico indipendentemente dall'esperimento o meno di una gara per l'affidamento dell'opera e del servizio e senza deroghe per gli appalti di modico valore.

Le suddette disposizioni riguardano la tracciabilità dei pagamenti effettuati da tutte le amministrazioni pubbliche (e, quindi, anche USR, UU.SS.TT. e Istituzioni Scolastiche) per i contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 136/2010, ossia a partire dal 7 settembre 2010.

I contratti sottoscritti precedentemente alla suddetta data ed ancora in essere, si intendono automaticamente integrati con pagamento anche senza C.I.G. fino al 18.06.2011 (180 giorni dal 19.12.2010 data di entrata in vigore della legge 217/10).

L'AVCP (Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici) suggerisce, comunque, alle stazioni appaltanti per i contratti in corso di esecuzione alla scadenza del periodo transitorio (18.06.2011), di inviare agli operatori economici una comunicazione con la quale si evidenzia l'avvenuta integrazione automatica del contratto principale e dei contratti da esso derivati e, al contempo, di procedere alla comunicazione del CIG, laddove non precedentemente previsto.

I contratti in corso di esecuzione, invece, stipulati successivamente al 7 settembre 2010 rientrano nell'ambito di applicabilità della legge.

Il CIG deve essere richiesto dal responsabile unico del procedimento in un momento antecedente all'indizione della procedura di gara, in quanto il codice deve essere indicato nel bando ovvero, nel caso di procedura senza previa pubblicazione del bando, nella lettera di invito a presentare l'offerta e, in ogni caso, al più tardi, nell'ordinativo di pagamento.

Insieme al CIG deve essere richiesto anche il Codice Unico di Progetto.

Il CUP, obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è previsto, però, per ogni progetto d'investimento pubblico finanziato con risorse provenienti da bilanci di Enti pubblici o di società partecipate, esclusivamente in presenza di obiettivi di sviluppo economico e sociale.

La richiesta del CUP e del CIG è obbligatoria a prescindere dall'importo e dalla natura della spesa (corrente o in conto capitale).

Il CUP è uno strumento che permette di identificare un progetto di investimento pubblico tramite un unico codice, comune a tutte le pubbliche amministrazioni, nonché a soggetti che siano coinvolti nello stesso, durante le fasi della sua attuazione.

CIG e CUP sono gli strumenti su cui si basa il sistema della "Tracciabilità dei flussi di pagamento".



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO  
DIREZIONE GENERALE  
Riva de Biasio - S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA  
*Ufficio II - Risorse finanziarie*

Il CIG viene richiesto accedendo all'area riservata del sito <https://simog.avcp.it/SimogWeb/> (previa registrazione) mentre il CUP, qualora previsto, viene richiesto alla struttura di supporto operativa presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento delle politiche economiche della Presidenza del Consiglio dei Ministri, accedendo al sito <http://cupweb.tesoro.it/CUPWeb>.

Gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari si concretano nell'utilizzo da parte dei contraenti con le P.A. di conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva.

La comunicazione dei dati del conto corrente dedicato deve riportare tutti gli elementi necessari all'effettuazione del movimento finanziario:

- a) i riferimenti specifici dell'impresa, ossia la ragione sociale completa, la sede legale e dell'unità produttiva che gestisce l'appalto, il codice fiscale;
- b) tutti i dati relativi al conto corrente, con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (Codici ABI e CAB, codice CIN, indicazione della Banca e precisazione della filiale/agenzia nella quale è acceso il conto corrente);
- c) i nominativi e i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che, per l'impresa, saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato, ossia i dati anagrafici, il domicilio fiscale, il codice fiscale;
- d) l'eventuale indicazione della relazione tra il conto corrente dedicato e l'appalto (se il conto è stato attivato unicamente per quell'appalto).

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione delle norme in materia di tracciabilità si chiariscono di seguito alcune esclusioni:

- amministrazione diretta (ex art. 125 del Codice dei contratti pubblici, comma 3 e determinazione n. 10/2010 dell'AVCP);
- spese economiche attraverso l'utilizzo di contanti (spese relative ai pagamenti di valori bollati, imposte ed altri diritti erariali, spese postali, biglietti di mezzi di trasporto, giornali e pubblicazioni - Determinazioni 8 e 10 AVCP del 2010). Tali spese hanno la caratteristica di essere di non rilevante entità e di sopperire con immediatezza ed urgenza alle esigenze funzionali della P.A.;
- trasferimenti di fondi da parte delle Amministrazioni dello Stato in favore di soggetti pubblici;
- incarichi di collaborazione ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165. La ragione dell'esclusione è che non si tratta di contratti d'appalto bensì di contratti d'opera, previsti dall'art. 2222 c.c..

L'inosservanza degli obblighi introdotti dalle nuove disposizioni in materia di tracciabilità comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 6 della legge 136/2010, come modificata dal D.L. 186/2010 (sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3000 euro).

IL VICE DIRETTORE GENERALE  
Roberto Spampinato